



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Uscita del 14/03/2018  
nr. 0002062  
Classifica I.6.4. Fasc. 59 - 2012  
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau  
Presidente
- > On. Marco Tedde  
On. Pietro Pittalis  
On. Ugo Cappellacci  
On. Giuseppe Fasolino  
On. Edoardo Tocco  
On. Stefano Tunis  
On. Alessandra Zedda  
- Gruppo Forza Italia Sardegna

e p.c. > Presidenza

**Oggetto: Interrogazione n.875/A sulla terza condanna a LAORE da parte del Tribunale di Sassari per l'adozione da parte del direttore generale di provvedimenti disciplinari dichiarati infondati.** Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1029 del 9 marzo 2018 inviata dall'Ufficio di Gabinetto degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione .

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

1.6.4.1

- nota

PEL

Il Capo di Gabinetto

720/18

6920/16  
7076/16

Prot. n. 1029 /Gab.

Cagliari, 09 MAR. 2018

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Entrata del 09/03/2018  
nr. 0001937  
Classifica I.6.4.Fasc. 59 - 2012  
01-00-00

> All'Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
della Regione



**Oggetto: elementi di risposta all'interrogazione n. 875/A con richiesta di risposta scritta, sulla terza condanna a LAORE da parte del Tribunale di Sassari per l'adozione da parte del direttore generale di provvedimenti disciplinari dichiarati infondati.**

Facendo seguito alla precedente nota di questo ufficio n. 439/Gab del 2 febbraio 2018 e alle successive richieste di chiarimento da parte di codesto Ufficio di gabinetto, si riporta di seguito lo stralcio della nota a firma del Direttore generale di Laore n. 4042 del 30/01/2018 (che si allega) relativo all'interrogazione 875/A in oggetto.

*"L'interrogazione consiliare 875/A fa riferimento a diverse pronunce con le quali Laore Sardegna sarebbe stata condannata per atti illegittimi del Direttore Generale.*

*Al riguardo deve anzitutto richiamarsi il contenuto della nota del 3 maggio 2017, prot. 17160 (che si allega), con la quale questa Direzione aveva provveduto a fornire gli elementi per dare riscontro all'interrogazione 701/A, citata nell'interrogazione in oggetto e relativa ad alcune delle pronunce in discorso.*

*In merito poi alla sentenza del Tribunale di Sassari - Sezione lavoro n. 466/2016, trattasi di una sentenza intervenuta su due sanzioni disciplinari irrogate nei mesi di novembre e dicembre 2014 per fatti ritenuti contrari ai doveri del dipendente e lesivi dell'immagine dell'Agenzia.*

*In particolare un caso è relativo all'invio di e-mail con contenuti di lavoro, aventi carattere offensivo, tramite caselle di posta privata, da un dipendente ad un dirigente.*



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Ufficio di Gabinetto

*Nella seconda fattispecie, invece, due dipendenti, in concorso fra loro, avevano inviato agli organi di stampa e a diversi altri soggetti - fra i quali alcuni degli Onorevoli interroganti - un messaggio gratuitamente offensivo e denigratorio non solo nei confronti dell'Agenzia ma anche di alcuni colleghi.*

*Premesso che avverso tale sentenza è tuttora pendente il giudizio di appello proposto dall'Agenzia, si sottolinea che in relazione ai fatti oggetto del provvedimento disciplinare a ben altre conclusioni rispetto al giudice del lavoro sono pervenuti, con provvedimento anch'esso non ancora definitivo, altri giudici in altra sede giurisdizionale.*

*La vicenda, dunque, è ancora in via di definizione.*

*Deve comunque ribadirsi che alcuna "sanzione" è stata inflitta all'Agenzia con i Decreti citati nella interrogazione e che, alla luce di quanto esposto anche nelle note richiamate, è del tutto infondata tanto l'asserzione secondo cui la difesa dell'Agenzia sarebbe "temeraria", quanto quella secondo cui la scrivente agirebbe spesso fuori dalle norme, ponendo in essere abitualmente e sistematicamente comportamenti illegittimi."*

Cordiali saluti

**Il Capo di Gabinetto**

Sandro Broccia

## PEC Presidenza Regione Sardegna

---

**Da:** aagg.assessore@pec.regione.sardegna.it  
**Inviato:** venerdì 9 marzo 2018 12:22  
**A:** presidenza@pec.regione.sardegna.it  
**Oggetto:** RAS-Prot. N. 2018/1029 elementi di risposta all'interrogazione n. 875/A con richiesta di risposta scritta, sulla terza condanna a Laore da parte del direttore generale di provvedimenti disciplinari dichiarati infondati.  
**Allegati:** 1029.pdf; ALLEGATO 701 INTERROGAZIONE (RISPOSTA INTERROGAZ. 233).pdf; ALLEGATO 701 INTERROGAZIONE DECRETO 14.1 2016.pdf; NOTA 701 INTERROGAZIONE.pdf; Nota 4042 del 30.01.2018 LAORE.pdf; Segnatura.xml

# Laore

Agenzia regionale  
pro sviluppo in agricoltura  
Agenzia regionale  
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

Prot. n° / Cagliari,

TITOLO I

CLASSE 18

Gent.mi  
Assessore degli affari generali, personale e  
riforma della Regione  
Viale Trieste, 190  
09123 CAGLIARI  
[aagg.assessore@pec.regione.sardegna.it](mailto:aagg.assessore@pec.regione.sardegna.it)

E, p.c.

Assessore dell'agricoltura e riforma agro-  
pastorale  
Via Pessagno, 4  
09126 CAGLIARI  
[agr.assessore@pec.regione.sardegna.it](mailto:agr.assessore@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: **Trasmissione elementi di risposta per interrogazioni consiliari nn. 534/A, 647/A, 875/A e 1179/A.**

Si fa seguito alla richiesta formulata per le vie brevi il 19 gennaio u.s. per comunicare che con note prot. Laore n. 0028872 del 06.11.2015 e n. 0021292 del 31.07.2017, che si allegano, questa Agenzia ha già provveduto a fornire gli elementi di risposta per le interrogazioni nn. 534/A e 1179/A.

In merito alle interrogazioni nn. 647/A e 875/A, per le quali non risulta pervenuta a questa Direzione precedente richiesta di elementi di riscontro, si comunica quanto segue:

- 1) In riferimento all'interrogazione consiliare 647/A, si richiamano gli elementi già forniti con la nota n. 0021292/17 del 31.07.2017 in relazione all'interrogazione n. 1179/A (Dedoni e più), riguardante la procedura per il conferimento degli incarichi attivata nel 2017.

Ad integrazione di quanto ivi precisato, si evidenzia che il titolo di studio è solo uno dei criteri individuati dal contratto integrativo dell'Agenzia per il conferimento degli incarichi e che ad esso si affiancano la valutazione delle capacità professionali, anche sulla base

#### Laore Sardegna

via Caprera 8 09123 Cagliari  
tel. 070 6026 • fax 070 6026 2222  
C.F. e P.I. 03122560927  
PEC: [protocollo.agenzia.laore@legalmail.it](mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it)  
[www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it)

#### Direzione Generale

tel. 070 6026 2001 • fax 070 6026 2180

dei risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di lavoro, e delle attitudini possedute in relazione alla natura dell'incarico.

Anche nel 2015, come sempre accaduto in passato in occasione del conferimento degli incarichi effettuati dai precedenti direttori generali, è talvolta accaduto che, in considerazione di tutti i predetti elementi, e non del solo titolo di studio, la scelta ricadesse anche su funzionari diplomati.

Nella motivazione della scelta, riportata, per ciascun nominato, nei provvedimenti di conferimento degli incarichi, si dà atto dell'esito della comparazione, che ha tenuto conto dei vari aspetti in discorso.

- 2) L'interrogazione consiliare 875/A fa riferimento a diverse pronunce con le quali Laore Sardegna sarebbe stata condannata per atti illegittimi del Direttore Generale.

Al riguardo deve anzitutto richiamarsi il contenuto della nota del 3 maggio 2016, prot. 17160 (che si allega), con la quale questa Direzione aveva provveduto a fornire gli elementi per dare riscontro all'interrogazione 701/A, citata nell'interrogazione in oggetto e relativa ad alcune delle pronunce in discorso.

In merito poi alla sentenza del Tribunale di Sassari – Sezione lavoro n. 466/2016, trattasi di una sentenza intervenuta su due sanzioni disciplinari irrogate nei mesi di novembre e dicembre 2014 per fatti ritenuti contrari ai doveri del dipendente e lesivi dell'immagine dell'Agenzia.

In particolare un caso è relativo all'invio di e-mail con contenuti di lavoro, aventi carattere offensivo, tramite caselle di posta privata, da un dipendente ad un dirigente.

Nella seconda fattispecie, invece, due dipendenti, in concorso fra loro, avevano inviato agli organi di stampa e a diversi altri soggetti - fra i quali alcuni degli Onorevoli interroganti - un messaggio gratuitamente offensivo e denigratorio non solo nei confronti dell'Agenzia ma anche di alcuni colleghi.

Premesso che avverso tale sentenza è tuttora pendente il giudizio di appello proposto dall'Agenzia, si sottolinea che in relazione ai fatti oggetto del provvedimento disciplinare a ben altre conclusioni rispetto al giudice del lavoro sono pervenuti, con provvedimento anch'esso non ancora definitivo, altri giudici in altra sede giurisdizionale.

La vicenda, dunque, è ancora in via di definizione.

Deve comunque ribadirsi che alcuna "sanzione" è stata inflitta all'Agenzia con i Decreti citati nella interrogazione e che, alla luce di quanto esposto anche nelle note richiamate, è del tutto infondata tanto l'asserzione secondo cui la difesa dell'Agenzia sarebbe

# Laore

Agenzia regionale  
pro s'isvilupu in agricultura  
Agenzia regionale  
per lo svilupu in agricultura



REGIONE AUTÓNOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTÓNOMA  
DELLA SARDEGNA

“temeraria”, quanto quella secondo cui la scrivente agirebbe spesso fuori dalle norme, ponendo in essere abitualmente e sistematicamente comportamenti illegittimi.

A disposizione per eventuali integrazioni e/o chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

**Il Direttore Generale**

Maria Ibba  
(firmato digitalmente)

Prot. n° 0047160

1

Cagliari, 03.05.2016

e-mail

Gent.mo On.le  
Assessore dell'Agricoltura e  
Riforma agropastorale  
Via Pessagno, 4  
09126 CAGLIARI  
e-mail [agr.assessore@pec.regione.sardegna.it](mailto:agr.assessore@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: Interrogazione consiliare n. 701/A (Tedde e più).  
Rif. Vs. e-mail del 20.04.2016.

In relazione agli elementi richiesti in merito alla interrogazione in oggetto, si osserva preliminarmente che la precedente interrogazione n. 233/A del 17.12.2014, contrariamente a quanto affermato dagli onorevoli interroganti, ha ricevuto risposta scritta, come può agevolmente evincersi dalla consultazione del sito istituzionale dello stesso Consiglio Regionale ove la risposta è tuttora pubblicata (e che si allega alla presente per facilità di consultazione).

Con riguardo al Decreto del Tribunale di Cagliari del 14 Gennaio 2016, deve evidenziarsi che gli onorevoli interroganti hanno omesso di precisare che il ricorso promosso dalla Cisl Funzione Pubblica Sardegna era diretto ad ottenere l'accertamento della natura antisindacale di quattro distinte condotte poste in essere dall'Agenzia ( riguardanti: 1. bacheca virtuale e codice di autoregolamentazione, 2. banca delle ore, 3. riorganizzazione dell'Agenzia Laore, 4. graduazione incarichi dirigenziali) e il giudice ha escluso tale natura con riguardo a tre di esse, affermando la assoluta correttezza e legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

Emerge dunque chiaramente la non corrispondenza al vero della successiva affermazione degli interroganti, secondo i quali *"il comportamento illegittimo dell'attuale direttore generale dell'Agenzia [...] pare costituire l'abituale e sistematico modus operandi dell'alto dirigente regionale che predilige con pervicace costanza porre in essere atti che violano i fondamentali e costituzionalmente garantiti diritti allo svolgimento di attività sindacali"*.

Allo stesso modo emerge l'infondatezza della asserita "temerarietà" e "inutilità" della difesa legale dell'Amministrazione, la cui posizione è stata, come detto, accolta dal Tribunale in relazione a tre dei quattro punti oggetto del ricorso presentato dall'Organizzazione Sindacale.

Con riguardo alla censura afferente alla disciplina della "banca delle ore", il Tribunale ha affermato che il provvedimento contestato dalla ricorrente, al contrario di quanto dalla stessa asserito, *si limita a precisare la corretta interpretazione della norma senza operare alcuna modificazione delle pattuizioni raggiunte, in linea con quanto previsto proprio dalla normativa contrattuale anche integrativa, che non può essere letta senza trascurare la circostanza che le parti avessero concordato di includere nella remunerazione con un'indennità onnicomprensiva dei titolari di incarico anche le ore di straordinario, così implicitamente concordando l'insussistenza di un diritto di fruire delle eventuali ore accumulate nella banca delle ore, a differenza di quanto previsto per i dipendenti senza incarico.*

W

Quanto alla censura relativa alla "graduazione degli incarichi dirigenziali" (per violazione del diritto di informazione preventiva), il giudice ha ritenuto che debba escludersi la sussistenza di una condotta antisindacale di Laore, evidenziando che eventuali rimostranze investono semmai l'operato della Giunta Regionale, cui competeva l'adozione del provvedimento organizzativo oggetto di contestazione.

Con riguardo, infine, alla censura relativa alla "riorganizzazione dell'Agenzia", il giudice non solo ha negato la sussistenza di una condotta antisindacale (per violazione del diritto di informazione preventiva) e ritenuto del tutto corretto l'operato di Laore, ma ha altresì rilevato la circostanza che a fronte di un processo di riorganizzazione uniforme nel comparto regionale, lo stesso è stato effettivamente censurato solo all'interno di Laore e solo dalla ricorrente.

Pertanto, lo stesso giudice ha, nel decreto del 14 gennaio 2016, riconosciuto che, a fronte di un processo di generale riorganizzazione che ha interessato l'intera Amministrazione regionale, solo l'organizzazione sindacale ricorrente, ed esclusivamente nei confronti dell'Agenzia Laore, abbia contestato l'ipotesi di condotta antisindacale.

Deve altresì precisarsi che alcuna "sanzione" è stata inflitta al Direttore Generale con i Decreti citati nella interrogazione.

Con riferimento alla condotta giudicata "antisindacale" dal Tribunale, come già precisato nella risposta alla interrogazione consiliare 233/A, il Codice di Regolamentazione del diritto di pubblicazione dei documenti/comunicati sindacali nella bacheca elettronica sindacale, denominata "Sito sindacati", presso l'Agenzia LAORE Sardegna era un codice di condotta finalizzato ad assicurare un corretto esercizio del diritto di affissione garantito dallo Statuto dei lavoratori e dai contratti collettivi ed era stato autonomamente definito dalle Organizzazioni Sindacali.

Il Codice nasceva dall'esigenza, più volte rappresentata da alcune Organizzazioni Sindacali, di prevenire piuttosto che di reprimere possibili abusi relativi all'affissione nella bacheca di documenti non consentiti dalla vigente normativa (art. 25 L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 16 del CCRL per il personale dipendente sottoscritto il 15.05.2001 e art. 14 del CCRL per il personale dirigente sottoscritto il 19.03.2008), quando non anche vietati dalla legge penale.

Nel medesimo non era previsto alcun intervento dell'Amministrazione né alcun esame preventivo sui documenti da pubblicare, ma solo un esame successivo fatto nell'ambito del Comitato di garanzia costituito dalle sole OO.SS. e su loro impulso.

Giova evidenziare che il Codice in argomento costituiva solo uno degli esempi rinvenibili nel panorama italiano, giacché anche presso altre aziende e amministrazioni sono stati sottoscritti analoghi accordi, e che alcune OO.SS. proposero all'Amministrazione regionale di attivare una bacheca sindacale elettronica, da estendere anche alle altre amministrazioni del comparto, citando ad esempio l'esperienza dell'Agenzia Laore Sardegna.

Il giudice ha ritenuto antisindacale il fatto che l'Agenzia abbia prima dato impulso e successivamente sottoscritto il Codice di autoregolamentazione predisposto dalle OO.SS. che prevedeva l'istituzione di un Comitato di garanzia, costituito dai soli rappresentanti delle OO.SS. e deputato a verificare la legittimità dei documenti pubblicati, impegnandosi, in quanto amministratore della piattaforma informatica, a dare attuazione alle decisioni dallo stesso adottate per favorire una rapida e tempestiva risoluzione delle controversie.

Lo stesso giudice ha tuttavia d'altro lato evidenziato che può farsi ricorso agli ordinari strumenti giurisdizionali avverso comunicati "...realmente offensivi o non riconducibili all'effettivo esercizio di un diritto nell'ambito di materie di interesse sindacale e del lavoro" e che "... esistono adeguati strumenti di tutela nei confronti di dichiarazioni offensive a danno di colleghi, di altre organizzazioni sindacali e del datore di lavoro che esulino dall'ambito del diritto di critica, di libertà di manifestazione del pensiero e dall'esercizio delle libertà sindacali, di cui chiunque può avvalersi,



non volendosi certamente avallare comportamenti discutibili provenienti da singoli rappresentanti sindacali".

L'Agenzia ha prontamente eseguito il dispositivo che ha sospeso l'efficacia del Codice *de quo* anche con riferimento alla istituzione di un Comitato di garanzia; eventuali *comportamenti discutibili provenienti da singoli rappresentanti sindacali*, offensivi nei confronti di colleghi, di altre organizzazioni sindacali e del datore di lavoro saranno pertanto perseguiti con gli ordinari strumenti di tutela apprestati dall'ordinamento.

A disposizione per eventuali integrazioni o chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Maria Ibba

Allegati:

- 1) Decreto del Tribunale di Cagliari del 14.01.2016
- 2) Risposta scritta all'interrogazione 233/A

DECRETO ART. 28.  
SENT. 1/16  
RACL. 1808/15  
CRON. 287/16

TRIBUNALE DI CAGLIARI  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

La dott.ssa Maria Luisa Scarpa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 1808/2015 del R.A.C.L. dell'anno 2015 promossa, ai sensi dell'art. 28, l. 300/70, da

**CISL FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA**, con sede in Cagliari via Ancona n. 11, in persona del legale rappresentante-segretario regionale pro tempore, signor Davide Paderi, elettivamente domiciliata in Cagliari ai fini di questo giudizio presso lo studio dell'avv. Giuseppe Curreli, che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**AGENZIA LAORE SARDEGNA**, con sede in Cagliari, nella persona del legale rappresentante, dottoressa Maria Ibba, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della memoria di costituzione, dagli avvocati Elisabetta Corona e Anna Lisa Loche, elettivamente domiciliata in Cagliari presso la sede dell'Agenzia

**CONVENUTA**

A scioglimento della riserva il giudice osserva quanto segue.

Oggetto di censura, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970, è la natura asseritamente antisindacale di quattro condotte poste in essere dall'Agenzia Laore Sardegna, denunciata dalla Cisl Funzione Pubblica Sardegna, in persona del suo segretario regionale.

Si tratta, nel dettaglio, delle seguenti condotte ritenute lesive dell'autonomia sindacale:

1) iniziativa dell'amministrazione, a fronte del concordato allestimento di una **bacheca virtuale** per canalizzare i comunicati provenienti dalle organizzazioni sindacali "nella materia sindacale e di interesse per il mondo del lavoro", finalizzata all'adozione di un codice di autoregolamentazione e all'istituzione di un comitato di garanzia per sovrintendere al rispetto delle regole di correttezza e di pertinenza dei comunicati divulgati e adozione dello stesso nonostante l'opposizione dell'organizzazione ricorrente e della RSU, con l'accordo invece delle altre sigle sindacali, in violazione degli articoli 21 e 39 della Costituzione, dell'art. 25 della legge n. 300 del 1970 e degli articoli 3 del CCNQ del 7 agosto 1998 e 16 del CCRL 98/01, di fatto attribuendo il potere di censurare la bacheca attraverso decisioni a maggioranza sulla eventuale rimozione dei comunicati;

2) assunzione di una condotta unilaterale da parte dell'Agenzia Laore, con nota del 19 gennaio 2015, volta a disciplinare l'istituto contrattuale della **banca delle ore** in termini differenti da quelli concordati con accordo integrativo nel 2014 in materia di "Organizzazione del lavoro, sistema di calcolo dell'orario e criteri di valutazione del personale" e conseguente recesso unilaterale dal contratto integrativo;

3) omessa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 13 del CCRL, in merito all'adozione di linee guida sulla riorganizzazione dell'Agenzia Laore, rilevabile dalla determinazione n. 125/2014, da ritenersi atto di valenza generale relativo all'organizzazione degli uffici e alla gestione complessiva delle risorse umane;

4) omessa informazione preventiva, ai sensi dell'art. 13 del CCRL, in merito alla graduazione degli incarichi dirigenziali, rilevabile dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 18/17 del 21 aprile 2015.

Tali fatti si erano verificati ai danni dell'organizzazione ricorrente, che ha il maggior numero di iscritti, a seguito dell'assunzione della carica di direttore generale da parte della dottoressa Maria Ibba, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 78 del 8 luglio 2008, con cui i rapporti erano divenuti particolarmente tesi tanto da determinare il medesimo sindacato a proporre un precedente ricorso ai sensi dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970, definito con decreto parzialmente favorevole (v. decreto n. 2 del 2015 in atti).

L'Agenzia Laore Sardegna ha resistito in giudizio censurando le avverse domande, sottolineando di avere sempre agito nel pieno rispetto delle prerogative e dei diritti sindacali.

♦♦

Il ricorso è solo in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti della sotto estesa motivazione.

#### 1) Bacheca virtuale e Codice di autoregolamentazione.

L'articolo 25 dello Statuto dei Lavoratori disciplina il diritto di affissione delle rappresentanze sindacali aziendali stabilendo che le medesime "hanno il diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro".

Analoga previsione è contenuta nel CCRL (art. 16) e nel CCNQ del 7 agosto 1998 (art. 3), che disciplinano il diritto di affissione anche con l'utilizzo, ove disponibili, dei sistemi di informatica (v. documenti n. 20 e n. 23 di parte ricorrente).

L'unico limite all'esercizio del diritto di affissione, per come disciplinato sia dal legislatore nazionale che dalle parti sociali nella citata normativa, è costituito dal fatto che le comunicazioni ed i documenti destinati all'affissione devono essere attinenti a "materie di interesse sindacale e del lavoro", trattandosi di diritto non suscettibile di compressione da parte del datore di lavoro, che ne deve garantire la piena ed effettiva attuazione.

Si tratta, infatti, di un diritto che implica una forma privilegiata di pubblicità, finalizzata ad agevolare le comunicazioni delle organizzazioni sindacali nei confronti dei lavoratori all'interno dell'unità produttiva, avendo l'art. 25 sopra citato la finalità di proteggere l'effettivo esercizio nei luoghi di lavoro dell'attività sindacale sotto lo specifico profilo della pubblicazione degli atti che la rappresentanza sindacale aziendale ritenga opportuno far conoscere, per il perseguimento dei propri fini, non solo ai dipendenti associati, ma anche a quelli non associati, al datore di lavoro e agli estranei aventi accesso all'azienda.

  
2

In tal senso la giurisprudenza anche di legittimità che ha affermato, avuto riguardo alla qualificazione del materiale da affiggere come inerente a materie di interesse sindacale e del lavoro, che la stessa deve derivare esclusivamente dalle scelte compiute in proposito dall'organizzazione sindacale, posto che qualsiasi argomento può essere considerato di interesse sindacale ove il sindacato lo assuma ad oggetto della propria azione, potendo il datore di lavoro porre come limite all'esercizio del diritto di affissione solo il presupposto della provenienza del materiale dalle r.s.a., senza diritto alcuno di impedire le affissioni, di manomettere le bacheche o di rimuovere da esse del materiale in base ad una propria valutazione della qualità dello stesso (in tal senso si veda, tra le altre, Cass. Sez. Lav. sent. n. 2808 del 1994).

Sulla scorta di tali principi deve ritenersi antisindacale la condotta tenuta dall'amministrazione convenuta nel caso di specie per un duplice ordine di ragioni.

Primariamente in quanto, lungi dal rimanere estranea alla vicenda dell'adozione del codice di autoregolamentazione e dell'istituzione di un comitato di garanzia, ha dato avvio alla procedura di negoziazione in merito alle modalità di accesso alla bacheca virtuale, invitando i sindacati a prendere posizione su una bozza di disciplina dalla medesima predisposta, come dimostra il documento 3 prodotto dalla difesa ricorrente, datato 30 settembre 2014, al contempo stigmatizzando, come lamentato dall'organizzazione ricorrente, l'uso della bacheca virtuale effettuato dai suoi rappresentanti (in tal senso il documento 5 agli atti).

E', inoltre, anche importante la circostanza documentata che l'amministrazione abbia fatto proprio il codice di autoregolamentazione adottato, riconoscendone la paternità sostanziale (v. doc. 23 di parte convenuta, nel secondo capoverso, là dove precisa "*recepando tali richieste...la direzione di Laore*") e assumendo l'impegno di dargli attuazione (v. doc. 6 di parte ricorrente), benché in merito non si fosse raggiunto l'unanime consenso di tutte le organizzazioni sindacali e della RSU, che insieme alla ricorrente non aveva voluto sottoscrivere il documento, come necessario per attribuirgli efficacia vincolante per tutti in una materia quale quella del diritto di affissione oggetto di una pregnante forma di tutela.

Dalla lettura di tali documenti si comprende che il codice in questione, lungi dall'essere frutto di un accordo spontaneo delle organizzazioni sindacali, di cui l'amministrazione si era limitata a prendere atto, era nato proprio da un'iniziativa dell'Agenzia datrice di lavoro, che l'aveva promossa redigendo la prima bozza di disciplina, convocando le riunioni (v. doc. 3, 9, 14 di parte convenuta), in parte partecipandovi e sottoscrivendo il documento finale concordato solo con le altre organizzazioni sindacali (v. doc. 13 verbale di riunione del 25.11.2014), benché non condiviso dalla Cisl e dalla RSU.

Tutto questo con il risultato finale di giungere all'imposizione nei confronti della ricorrente di un sostanziale e non consentito controllo del materiale pubblicato nella bacheca virtuale attraverso l'istituzione di un comitato di garanzia, le cui decisioni a maggioranza (neanche qualificata) l'amministrazione si era anche impegnata a rispettare, così consentendo di fatto una non concordata e non accettabile censura dei comunicati pubblicati.

 3

Deve in tal senso condividersi la lamentata limitazione della libertà sindacale dell'organizzazione ricorrente, cui il codice di autoregolamentazione è stato di fatto imposto, benché non consenziente, in una materia in cui non può ritenersi sufficiente l'assenso "democraticamente" ottenuto dalle altre sigle sindacali, potendo l'atto dispiegare i suoi effetti esclusivamente nei loro confronti.

Dalla lettura del codice adottato emerge, infatti, con chiarezza la volontà di delegare al comitato di garanzia la valutazione dei documenti inseriti nella bacheca elettronica e la decisione sulla loro eventuale eliminazione con una maggioranza neppure qualificata, con conseguente inevitabile compressione di un diritto sindacale garantito dall'articolo 25 e dalla normativa collettiva sopra richiamata, sulla scorta di un documento non concordato con l'organizzazione ricorrente, cui non possono perciò essere estesi i relativi effetti.

Non appare, infatti, conforme alle citate previsioni normative e ai principi giurisprudenziali sopra enunciati la volontà non unanime - concordata con l'amministrazione - di introdurre un comitato di garanzia per una rapida e tempestiva risoluzione delle controversie, senza dover necessariamente fare ricorso al giudice ordinario e senza dover attendere i tempi necessari per la definizione di un giudizio al fine di ottenere il rispetto delle regole ed espungere dalla bacheca visibile a tutto il personale contenuti non adeguati.

Si introduce così in sostanza, senza unanime consenso in sede sindacale, un ulteriore "grado" di valutazione di comunicati ben censurabili con gli ordinari strumenti apprestati dall'ordinamento (per esempio il ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c.), qualora realmente offensivi e non riconducibili all'effettivo esercizio di un diritto nell'ambito di materie d'interesse sindacale e del lavoro.

Ciò che il codice in contestazione introduce è un inammissibile limite all'esercizio del diritto di affissione, realizzato attraverso la possibilità consentita ad una maggioranza non qualificata di attuare una rimozione dalla bacheca virtuale del materiale introdotto in base ad una valutazione della qualità dello stesso proveniente da un organo istituito sulla scorta di un'iniziativa datoriale, supportata solo da una parte delle organizzazioni sindacali presenti, senza l'avallo della ricorrente e della RSU, cui ne sarebbero imposti unilateralmente gli effetti.

L'attività svolta dall'amministrazione convenuta nella fase iniziale, quando si era fatta promotrice dell'esigenza di istituire un meccanismo di verifica del corretto esercizio del diritto di affissione (si veda tra gli altri il doc. 23), non costituisce mera "tolleranza del principio democratico di formazione del codice di autoregolamentazione" da parte di tutte le organizzazioni sindacali, ma integra una compressione dell'esercizio del diritto di affissione non riconosciuta al datore di lavoro dalla vigente normativa, neppure se ottenuta attraverso il consenso della maggior parte delle sigle sindacali, da ritenersi perciò lesiva dei diritti sindacali dell'organizzazione dissenziente, che ne subisce l'imposizione.

Pertanto, anche in assenza di un codice di autoregolamentazione, esistono tempestivi ed adeguati strumenti di tutela nei confronti di dichiarazioni offensive ai danni di colleghi, di altre

 4

organizzazioni sindacali e del datore di lavoro che esulino dall'ambito del diritto di critica, di libertà di manifestazione del pensiero e dall'esercizio delle libertà sindacali, di cui chiunque può avvalersi, non volendosi certamente avallare comportamenti discutibili provenienti da singoli rappresentanti sindacali.

Significativa della lamentata compressione di una prerogativa sindacale appare anche la previsione, contenuta nel codice adottato, di impedire all'estensore dei comunicati destinati ad essere inseriti nella bacheca virtuale di firmarli con il proprio nome e di consentire esclusivamente l'apposizione della sigla sindacale.

Il rischio di una lesione degli altrui diritti, suscettibile di tutela in sede giudiziaria con adeguati meccanismi sia inibitori d'urgenza che risarcitori, oltre che sotto il profilo della responsabilità penale, non può giustificare l'imposizione di una disciplina idonea a limitare o comprimere l'esercizio del diritto di affissione particolarmente garantito dalla citata normativa, ancor più se promosso su iniziativa del datore di lavoro e concordato con una parte soltanto delle organizzazioni sindacali.

La condotta in questione deve, perciò, essere dichiarata antisindacale in quanto posta in essere in violazione dei diritti garantiti con le citate disposizioni legislative e della contrattazione collettiva a presidio delle libertà e interessi sindacali, con la conseguenza che devono essere sospesi gli effetti del codice di autoregolamentazione adottato (anche con riferimento all'istituzione di un comitato di garanzia) e degli atti conseguenti, inibendo al datore di lavoro di farne applicazione.

## 2) Disciplina della banca delle ore

Non ricorre, invece, ad avviso di questo giudice, con riferimento alla disciplina della "banca delle ore", la dedotta condotta antisindacale, consistente nel recesso unilaterale dell'Agenzia Laore dal contratto integrativo stipulato il 14 marzo 2014 (v. doc. 25 di parte ricorrente), che l'amministrazione datrice di lavoro avrebbe modificato di sua iniziativa con il provvedimento n. 1502 del 19 gennaio 2015, a firma del direttore del Servizio del Personale, con il quale si era evidenziato che il recupero delle prestazioni straordinarie effettuate non poteva essere esteso al personale titolare di incarichi di coordinamento di settore, di alta professionalità, studio e ricerca o di incarichi incentivati, trattandosi di prestazioni già remunerate con specifiche indennità.

Secondo l'organizzazione ricorrente tale provvedimento comporterebbe, oltre ad un'arbitraria modifica delle pattuizioni raggiunte, l'esclusione dell'istituto del monte ore per il dipendente con un incarico, benché privo di posizione organizzativa, intervenendo in una materia attribuita alla contrattazione integrativa dall'articolo 10 del CCRL, così privando l'accordo di dignità e svilendo il ruolo delle organizzazioni sindacali che si erano spese per raggiungere il consenso.

In tale accordo, all'articolo 11, comma 6, è prevista l'istituzione di un conto individuale per ciascun lavoratore, denominato banca delle ore, nella quale devono confluire tutte le prestazioni pomeridiane di lavoro effettuate, sia quelle in sede che in missione, previa autorizzazione, oltre l'ordinario orario di servizio, da utilizzarsi entro il primo mese dell'anno successivo con riposi compensativi ovvero per il recupero dei ritardi o con brevi permessi personali.



Gli articoli 13 e 14 del medesimo accordo nel disciplinare, invece, gli incarichi e la retribuzione di posizione mensile spettante a seconda dell'incarico attribuito, hanno espressamente previsto che la retribuzione di posizione debba essere comprensiva del compenso per il lavoro straordinario, calcolato su 12 mensilità, proporzionalmente all'effettiva durata dell'incarico (v. art. 14, c. 3).

Alla luce di una lettura di tali previsioni della contrattazione integrativa nel loro complesso deve ritenersi che, con il contestato provvedimento, il direttore del personale si sia limitato a ribadire che il monte ore accumulato nel corso dell'anno 2014 doveva essere utilizzato entro il 31 gennaio 2015, a pena di decadenza, senza possibilità per i dipendenti remunerati, a fronte delle prestazioni straordinarie svolte, con un'indennità mensile onnicomprensiva di richiedere e ottenere riposi e permessi, specificando quanto già previsto dal contratto collettivo integrativo.

E ciò in conformità sia al contratto collettivo regionale (art. 101) che al contratto integrativo dell'Agenzia (art. 14 sopra richiamato), che hanno incluso il compenso per il lavoro straordinario nella retribuzione di posizione gravante sullo specifico fondo contrattuale, con la conseguenza che le prestazioni straordinarie del personale titolare di incarico remunerato con un'indennità mensile onnicomprensiva non sono suscettibili di essere remunerate da un lato con l'indennità di incarico e dall'altro accantonate nella banca delle ore per essere utilizzate con permessi retribuiti orari o giornalieri.

Il provvedimento, in sostanza, si limita a precisare la corretta interpretazione della norma, peraltro condivisa dalle altre organizzazioni sindacali, senza operare alcuna modificazione delle pattuizioni raggiunte, in linea con quanto previsto proprio dalla normativa contrattuale anche integrativa, che non può essere letta senza trascurare la circostanza che le parti avessero concordato di includere nella remunerazione con un'indennità onnicomprensiva dei titolari di incarico anche le ore di straordinario, così implicitamente concordando l'insussistenza di un diritto di fruire delle eventuali ore accumulate nella banca delle ore, a differenza di quanto previsto per i dipendenti senza incarico.

Il contratto collettivo regionale vigente, all'articolo 101, ha infatti previsto sia per gli incarichi comportanti la titolarità di posizioni organizzative, propri del personale di categoria D, che per gli incarichi non comportanti la titolarità di posizioni organizzative, propri del personale di categoria B e C, la retribuzione mensile di posizione e la retribuzione incentivante mensile, comprensiva dello straordinario (analoga previsione è contenuta nel contratto collettivo integrativo, all'articolo 14, punto 3).

Correttamente quindi il responsabile del personale dell'amministrazione convenuta ha specificato che la disciplina del recupero prevista dall'art. 11 del contratto integrativo, con riferimento alla banca delle ore, non poteva essere estesa al personale dipendente già remunerato con una specifica retribuzione di posizione mensile, comprensiva degli straordinari, non potendo tale personale fruire di permessi orari retribuiti a fronte di eventuali prestazioni straordinarie perché mensilmente remunerate, utilizzando le ore accumulate nell'arco di un anno nella banca delle ore.

 6

Tale interpretazione appare, pertanto, in linea con quanto concordato tra le parti e con la nota n. 23706 del 27 agosto 2007, a suo tempo adottata dalla Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto la disciplina dell'orario di lavoro, che aveva già evidenziato nel punto 3, quanto alle maggiori prestazioni e al conto individuale delle ore, il diritto del dipendente di fruire del riposo compensativo in alternativa al compenso per il lavoro straordinario, specificando peraltro espressamente l'inutilizzabilità dell'istituto da parte dei dipendenti titolari di incarico o di quelli in servizio presso gli uffici di gabinetto e di staff, in ragione della circostanza che per essi non era previsto il pagamento dello straordinario, a smentire l'esistenza di una prassi decennale di segno contrario, solo genericamente allegata e rimasta indimostrata nel caso di specie.

Da ciò l'insussistenza della dedotta violazione dell'art. 11, comma 6, del contratto integrativo stipulato nel marzo 2014 e del lamentato recesso unilaterale dal contratto, non ricorrendo neppure l'omissione di una dovuta informazione preventiva su un atto di valenza generale concernente il rapporto di lavoro.

Per completezza va anche richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione, per cui non può ritenersi sanzionabile ex art. 28 Stat. Lav. qualsiasi inadempimento ascritto al datore di lavoro agli obblighi scaturenti da accordi e contratti collettivi, senza attribuire alcun rilievo ne' alle ragioni che hanno determinato in concreto la condotta, ne' alle circostanze ed alle modalità che l'hanno accompagnata, ben tutelabile - qualora realmente qualificabile come inadempimento, come non può configurarsi nel caso di specie per le ragioni già esposte - con i tradizionali ed efficaci strumenti (in tal senso Cass. Sez. Lav. sent. n. 5657/2001).

### **3) Riorganizzazione dell'Agenzia Laore**

Anche con riferimento all'adozione delle linee guida della riforma dell'Agenzia deve escludersi la sussistenza della dedotta condotta antisindacale, non potendosi ravvisare quella lamentata violazione degli obblighi di informazione preventiva da parte dell'amministrazione datrice di lavoro.

Secondo la Cisl il datore di lavoro nel caso di specie, poco prima dell'entrata in vigore della l. r. n. 24 del 25 novembre 2014, avrebbe sottoposto alle parti sociali delle linee guida della riforma assolutamente generiche, peraltro riferite principalmente all'attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 35/7 del 12 settembre 2014, volta a razionalizzare il numero dei dirigenti.

Tali linee guida non potevano, perciò, costituire l'antecedente logico giuridico della determinazione n. 125 del 2014 del mese di dicembre 2014, proprio perché generiche e non rivolte alla completa riforma delle complessive strutture dell'agenzia, comprese quelle non dirigenziali sulle quali, invece, si sofferma la determinazione in contestazione.

In ogni caso si era trattato di un'informativa non puntuale, priva di contenuto tipico e preciso, senza riferimento agli atti che l'amministrazione intendeva intraprendere, non potendosi neppure trascurare la circostanza che nella delibera contestata si era fatto riferimento alla legge 24 del 25 novembre 2014, successiva all'adozione delle linee guida in contestazione, seppure di poco.

 7

Ebbene, la prospettazione dei fatti offerta dalla ricorrente non può condividersi, avendo l'Agenzia convenuta documentato di avere fornito, prima dell'adozione della delibera n. 125 del 2014, puntuale e adeguata informazione preventiva in merito al suo contenuto, così rispettando le previsioni della contrattazione collettiva.

È documentato in atti che la vicenda della riorganizzazione delle dotazioni organiche dirigenziali degli enti e delle agenzie regionali e degli assessorati regionali, finalizzata al relativo contenimento, aveva avuto inizio con la nota n. 21675 del 25 agosto 2014 a firma del direttore generale dell'Assessorato del Personale della Regione Sardegna, rivolta a tutte le organizzazioni sindacali del comparto regionale, cui aveva fatto seguito la delibera di giunta n. 35/7 del 12 settembre 2014, che aveva dato incarico alle agenzie e agli enti di ridefinire in 45 giorni i propri atti di riorganizzazione con criteri vincolanti (v. documenti 3 e 4 di parte convenuta).

A ciò aveva fatto seguito una richiesta di confronto con il direttore generale della convenuta, attivato dalla Cisl ricorrente in data 2 ottobre 2014, senza coinvolgimento degli altri sindacati, tanto che la ricorrente aveva trasmesso la propria proposta di riforma al direttore stesso (v. documenti 6 e 7 di parte convenuta) e che in data 8 ottobre 2014 aveva addirittura inviato al Presidente della Ras e agli assessorati competenti un comunicato nel quale venivano illustrate la criticità dell'agenzia (v. doc. 8 di parte convenuta).

Ancora risulta dai documenti allegati agli atti che il 3 novembre 2014 il direttore generale della convenuta aveva convocato una riunione con tutte le organizzazioni sindacali e la RSU al fine di discutere della riorganizzazione in corso a livello regionale, per sottoporre al loro esame le attività di studio svolte alla luce degli adeguamenti richiesti dalla Ras, comunicando anche la proposta di riorganizzazione da sottoporre al confronto sindacale (v. documenti da 9 a 17 di parte convenuta).

In merito, anche dopo la riunione (v. doc. 18 di parte convenuta), erano pervenute alla direzione generale diverse osservazioni delle organizzazioni sindacali, compresa la ricorrente, a riprova della compiuta informazione offerta in via preventiva sulla riorganizzazione delle strutture dirigenziali, in attuazione delle direttive della Regione Autonoma della Sardegna (v. documenti 19 e ss. di parte convenuta).

La legge regionale n. 24 del 2014, adottata qualche giorno dopo, a modifica delle strutture organizzative e delle dotazioni dirigenziali dell'intero comparto regionale, non aveva influito modificando l'atto portato all'osservazione delle organizzazioni sindacali dal direttore generale dell'Agenzia convenuta, che aveva invece puntualmente riferito alla regione Sardegna le osservazioni emerse dopo la riunione del 10 novembre 2015 (v. doc. 24 di parte convenuta).

Peraltro il 12 dicembre successivo la Cisl aveva comunicato sul sito sindacale le proprie osservazioni sulla legge regionale, esprimendo delle critiche al Presidente della Ras e solo dopo, il 29 dicembre, l'Agenzia Laore aveva adottato la determinazione n. 125 del 2014 di riorganizzazione dell'agenzia ai sensi della deliberazione 35/7 del 12 settembre 2014 della Giunta e della legge regionale 24 del 2014, senza modificare nella sostanza gli atti portati a conoscenza dei sindacati.

  
8

Inoltre, solo dopo la riforma delle strutture dirigenziali, la Ras aveva avviato il procedimento per l'assegnazione dei relativi incarichi, contestata dall'organizzazione ricorrente con note inviate sia alla regione che al direttore dell'Agenzia convenuta, di cui era stata data compiuta informazione preventiva.

Il procedimento di modificazione delle strutture dirigenziali intrapreso dalla Regione Sardegna ed eseguito da tutte le agenzie, compresa la ricorrente, appare essere stato in sostanza preceduto da un costante confronto informativo con le organizzazioni sindacali, come compiutamente documentato in atti dalla convenuta, a fronte di un processo di riorganizzazione uniforme nel comparto regionale, effettivamente censurato solo all'interno di Laore e solo dalla ricorrente.

I documenti prodotti confermano, infatti, che già dal mese di agosto 2014 tutte le organizzazioni sindacali avevano ricevuto l'informativa dovuta in materia, fin dalla nota della Ras n. 21675 del 25 agosto 2014, in merito alla quale avevano anche esercitato le relative prerogative sindacali nel "tavolo generale" (v. doc. 5 di parte convenuta) e a ciò aveva fatto seguito l'informativa del datore di lavoro sulla riorganizzazione delle strutture dirigenziali da adottarsi in attuazione delle direttive regionali, con il conseguente confronto sindacale (v. doc. ti da 7 a 13 e riunione del 10 novembre 2014).

Tanto si era ritenuta importante l'informazione preventiva che si era chiesto a tutte le organizzazioni sindacali, compresa la ricorrente, di esprimere le relative proposte, raccolte e trasmesse alla regione con nota del 28 novembre 2014, n. 34294, allegata agli atti (doc. 24).

Né risultano provati sostanziali mutamenti da parte di Laore degli atti sottoposti alle organizzazioni sindacali, a dire della ricorrente apportati dopo l'emanazione della legge regionale di riforma delle strutture dirigenziali del mese di novembre 2014, già preannunciata dalla Ras nel precedente mese di agosto e con la delibera del settembre 2014, che trovano smentita nella determina di riorganizzazione del 29 dicembre 2014, con la quale risultano formalizzate le riforme già annunciate nei provvedimenti della giunta ed illustrate alle organizzazioni sindacali nella riunione del 10 novembre 2014.

Deve, quindi, escludersi che la legge regionale n. 24 del 2014 abbia comportato quello "stravolgimento" senza informativa delle proposte discusse che, a dire della ricorrente, l'Agenzia convenuta avrebbe attuato a sua insaputa con la determinazione n. 125 del mese di dicembre 2014, nonché la lamentata violazione del diritto di informazione preventiva e la conseguente antisindacalità della condotta censurata.

### 3) Graduazione degli incarichi dirigenziali

Non è controverso in causa che il procedimento di graduazione delle posizioni dirigenziali - in attuazione dell'art. 8 bis inserito nella l. r. n. 31 del 1998 dalla l. r. n. 24 del 25 novembre 2014 - sia stato intrapreso dalla Regione Sardegna per l'intero comparto con provvedimenti del 14 e del 17 aprile 2015 (documenti 2 e 3 di parte convenuta), cui hanno fatto seguito la proposta non vincolante alla regione dell'Agenzia convenuta del 15 aprile 2015 (v. doc. 3) e la deliberazione del 21 aprile 2015 della Giunta

 9

Regionale che aveva approvato la "graduazione delle posizioni dirigenziali nel sistema regione", strumentale all'attribuzione degli incarichi dirigenziali non apicali (v. doc. 5 di parte convenuta).

Né può dirsi contestato che la Giunta abbia adottato in completa autonomia il provvedimento di "graduazione degli incarichi", in conformità alle previsioni dell'art. 8 bis sopra citato, modificando anche la proposta formulata dall'Agenzia Laore convenuta, come dimostra la significativa circostanza che sia il sindacato Sadirs che la Cisl ricorrente abbiano presentato direttamente alla Ras osservazioni sul tema, la prima il 21 aprile 2015 e la seconda con nota del 22 aprile 2015, contenente diverse critiche all'operato del Presidente della Regione Sardegna (v. documenti da 7 a 14 di parte convenuta).

A ciò avevano fatto seguito da un lato la decisione dell'Assessore al personale della Ras di dare il via alle manifestazioni di interesse dei dirigenti, in data 22 aprile 2015 con nota 9634 (doc. 6) e dall'altro i comunicati dell'organizzazione ricorrente rivolti sia all'Agenzia convenuta che agli organi regionali (documenti 9 e ss.).

Deve in tal senso concordarsi con la difesa convenuta quando sottolinea che la materia della "graduazione delle posizioni dirigenziali" attiene agli atti amministrativi generali di cui all'art. 2, comma 2, lettera e, della l.r. n. 31 del 1998, investendo atti amministrativi di natura discrezionale, comportanti strategie di indirizzo politico, che stabiliscono la complessità delle competenze delle strutture dirigenziali a livello generale all'interno del comparto regionale, suscettibili di contestazione eventualmente davanti al giudice amministrativo, come peraltro avvenuto nel caso di specie in cui la deliberazione di Giunta del 21 aprile 2015 sembra essere stata fatta oggetto di ricorso, ad impugnazione del provvedimento conclusivo della graduazione degli incarichi dirigenziali di esclusiva pertinenza della Regione.

Nello specifico la Ras è intervenuta con atti di indirizzo politico (la delibera del 14 aprile 2015 cui ha fatto seguito, in attuazione della l. r. n. 24 del 2014, la delibera di giunta del 21 aprile per la graduazione delle posizioni dirigenziali di tutto il "sistema regione", compresi enti e agenzie), senza che possano configurarsi atti dei singoli datori di lavoro, privi di competenza propria in tale materia, che si sono effettivamente limitati ad adottare atti propositivi, come quello trasmesso da Laore alla Ras quale proposta non vincolante, in attuazione delle direttive invece vincolanti della delibera regionale del 14 aprile 2015.

La natura endoprocedimentale non vincolante dell'atto inviato da Laore alla Ras, competente ad adottare i provvedimenti definitivi per il "sistema regione", è significativa di un atto organizzativo di competenza della Giunta Regionale finalizzato ad adottare scelte strategiche uniformi per tutto il comparto regionale.

In tal senso, considerato che l'informazione preventiva prevista dall'art. 13 del CCRL, che il sindacato ricorrente ritiene omessa, ha lo scopo di informare le organizzazioni sindacali al fine di consentire loro di formulare richieste di consultazione per poter incidere sulle decisioni del datore di lavoro, dopo un adeguato esame, della dedotta violazione difettano i presupposti nel caso di specie.

Ciò in quanto il legislatore regionale non ha previsto una diretta competenza dell'Agenzia Laore nella definizione della graduazione degli incarichi dirigenziali, che è materia riservata alla Ras, che ha infatti adottato un atto amministrativo discrezionale, volto a graduare la complessità delle competenze delle singole unità dirigenziali a livello generale, allo scopo di attribuire diversa rilevanza strategica, il cui

contenuto esula dalle competenze civilistiche del singolo datore di lavoro nella organizzazione e direzione del lavoro.

Per tali motivi nessuna informazione preventiva in merito all'atto endoprocedimentale inviato alla competente autorità regionale era dovuta dall'Agenzia convenuta, con la conseguenza che eventuali rimostranze - qualsiasi ne sia la natura - investono l'operato della Giunta Regionale, cui competeva l'adozione del provvedimento organizzativo in contestazione e che deve escludersi la sussistenza di una condotta antisindacale anche sotto tale profilo.

Il limitato accoglimento del ricorso giustifica la compensazione per due terzi delle spese di lite e la condanna dell'Agenzia Laore Sardegna alla rifusione in favore dell'organizzazione ricorrente del restante terzo, liquidato come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenendo conto dei parametri medi previsti per i procedimenti d'urgenza quale quello di specie.

P.Q.M.

visto l'art. 28, l. n. 300/70,

accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da "Cisl Funzione Pubblica Sardegna" in persona del suo segretario regionale pro tempore, signor Davide Paderi, nei limiti della sopra estesa motivazione e, per l'effetto, dichiara l'antisindacalità della condotta - quale precisata in motivazione nel punto 1) - tenuta dalla Agenzia Laore Sardegna in violazione dell'articolo 25 della l. n. 300/1970 e degli articoli 16 del CCRL e 3 del CCNQ del 7 agosto 1998;

sospende, pertanto, l'efficacia del "Codice di autoregolamentazione del diritto di affissione mediante l'utilizzo della bacheca virtuale denominata SITO SINDACATI" fatto proprio dalla Agenzia Laore Sardegna con provvedimento n. 34544 del 2 dicembre 2014, anche con riferimento all'istituzione di un Comitato di Garanzia, nonché dei conseguenti atti, ordinando alla convenuta di astenersi dal farne applicazione;

dichiara compensate per due terzi tra le parti le spese di lite e condanna la parte convenuta alla rifusione del restante terzo in favore della Cisl ricorrente, che liquida in complessivi € 1215,00, oltre spese generali in misura del 15% e accessori dovuti per legge.

Si comunichi.


Cagliari, 14 gennaio 2016



Depositato in Cancelleria oggi

Cagliari, li 14 GEN. 2016

IL CANCELLIERE



IL GIUDICE

dott. Maria Luisa Scarpa





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**


IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna  
 Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
 Prot. Uscita del 28/09/2015  
 nr. 0006371  
 Classifica 1.6.4. Fasc. 59 - 2012  
 01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau  
Presidente
- > On. Marco Tedde
- On. Pietro Pittalis
- On. Ugo Cappellacci
- On. Oscar Cherchi
- On. Giuseppe Fasolino
- On. Ignazio Locci
- On. Antonello Peru
- On. Alberto Randazzo
- On. Edoardo Tocco
- On. Stefano Tunis
- On. Alessandra Zedda
- Gruppo Forza Italia Sardegna



e p.c. > Ufficio di Presidenza

**Oggetto:** Interrogazione n.233/A in relazione alle norme regolamentari contenute nel Codice di regolamentazione del diritto di pubblicazione dei documenti/comunicati sindacati nella bacheca elettronica sindacale denominata "Sito sindacati" presso l'Agenzia LAORE Sardegna. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2139/gab del 18 settembre 2015 inviata dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Entrata del 18/09/2015  
nr. 0006154  
Classifica f. S. 4. Form. 59 - 2012  
01-00-00



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE



L'ASSESSORE

8679  
8602/14

Prot. n. 2139/9ab

Cagliari, 18 SET. 2015

Alla Presidenza della Giunta regionale  
Ufficio di Gabinetto  
SEDE

Oggetto: interrogazione n. 233/A norme regolamentari contenute nel Codice di regolamentazione del diritto di pubblicazione dei documenti/comunicati sindacali nella bacheca elettronica sindacale denominata "Sito sindacati" presso l'Agenzia LAORE Sardegna.

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si trasmette allegata alla presente la risposta dell'Assessore regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

L'Assessore  
Elisabetta Falchi  
*Elisabetta Falchi*



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'ASSESSORE

In merito all'interrogazione in oggetto si evidenzia preliminarmente che il Codice di Regolamentazione del diritto di pubblicazione dei documenti/comunicati sindacali nella bacheca elettronica sindacale denominata "Sito sindacati" presso l'Agenzia LAORE Sardegna non contiene alcuna norma regolamentare ma trattasi di un codice di condotta autonomamente definito dalle medesime organizzazioni sindacali, finalizzato a garantire un corretto esercizio del diritto di affissione garantito dallo Statuto dei lavoratori e dai contratti collettivi di lavoro.

In particolare il Codice nasce dall'esigenza più volte rappresentata da alcune organizzazioni sindacali di prevenire piuttosto che di reprimere possibili abusi relativi all'affissione nella bacheca di documenti non consentiti dalla vigente normativa (art. 25 L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 16 del CCRL per il personale dipendente sottoscritto il 15.05.2001 e art. 14 del CCRL per il personale dirigente sottoscritto il 19.03.2008), quando non anche vietati dalla legge penale.

Recependo tali richieste, la direzione di Laore ha dato quindi impulso alla definizione di un codice di autoregolamentazione che è stato quindi autonomamente definito dalle tutte le organizzazioni sindacali operanti presso l'Agenzia, ivi compresa l'unica che non lo ha poi sottoscritto. Il testo concordato dalle OO.SS. è stato quindi sottoposto in data 25 novembre 2014 all'amministrazione, cui è stato chiesto di aderire sottoscrivendo il testo così predisposto.

Si rappresenta inoltre che il Codice in argomento è solo uno degli esempi rinvenibili nel panorama italiano, giacché anche presso altre aziende e amministrazioni sono stati sottoscritti analoghi accordi e che alcune organizzazioni sindacali hanno proposto all'Amministrazione Regionale di attivare una bacheca sindacale elettronica, da estendere anche alle altre amministrazioni del comparto, citando ad esempio l'esperienza dell'Agenzia Laore Sardegna.

Ciò premesso, è sufficiente la lettura del testo del Codice allegato alla presente per rilevare che lo stesso è pienamente rispettoso delle libertà e prerogative sindacali e del diritto di espressione e manifestazione del pensiero. Viene anzi espressamente ribadito e garantito il libero utilizzo della bacheca da parte delle organizzazioni sindacali.

Gli onorevoli interroganti potranno essere anche rassicurati tramite l'esame del testo del Codice sull'inesistenza di qualsivoglia forma di censura, paventata nell'interrogazione.



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA  
REGIONI AUTONOME DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'ASSESSORE

Non è previsto infatti alcun intervento dell'amministrazione né alcun esame preventivo sui documenti da pubblicare, ma solo un esame successivo fatto, nell'ambito del Comitato di garanzia, dalle stesse OO.SS. e su loro impulso. È infatti previsto che ogni soggetto sindacale rappresentativo possa chiedere l'intervento del Comitato sui comunicati ritenuti in contrasto con lo Statuto dei lavoratori, con i contratti collettivi di lavoro, con la dignità delle persone o aventi contenuto illecito.

Contrariamente a quanto ritenuto dagli interroganti, anche in tali ipotesi nessun ruolo attivo è svolto dall'Amministrazione che, quando un soggetto sindacale ne faccia richiesta denunciando i presunti abusi, è chiamata solo a convocare il Comitato di garanzia e ad attuarne le conseguenti decisioni.

L'Assessore

Elisabetta Falchi

# Laore

Agenzia regionale  
per lo sviluppo in agricoltura.



REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

Prot. n° 0034544 /

Cagliari, 02 DIC. 2014

E-mail

A tutto il personale

Oggetto: sottoscrizione codice autoregolamentazione Sito Sindacati

Con l'obiettivo di definire i criteri e le modalità di accesso e corretto utilizzo della bacheca elettronica sindacale denominata "Sito Sindacati", definendo i ruoli e le rispettive responsabilità dell'Amministrazione, delle Organizzazioni Sindacali e delle RSU aziendali, il giorno 25 novembre, è stato sottoscritto il "Codice di Regolamentazione del diritto di pubblicazione dei documenti/comunicati sindacali nella bacheca ELETTRONICA SINDACALE denominata "SITO SINDACATI" presso l'AGENZIA LAORE SARDEGNA", allegato alla presente.

Cordiali saluti.

*L.S.*

Il Direttore Generale

Maria Idda  
*Maria Idda*

Laore Sardegna  
via Caprera 8 09129 Cagliari  
tel. 070 6026 - fax 070 6026 2222  
C.F. e P.I. 03122560977  
[www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it)

RIUNIONE SINDACALE DEL 25 novembre 2014


O.d.G.:

1. sottoscrizione del " Codice di autoregolamentazione del diritto di affissione mediante l'utilizzo della bacheca virtuale denominata "SITO SINDACATI" presso l'Agenzia LAORE Sardegna;
2. assegnazione dipendenti ai Direttori di Dipartimento/Servizi in relazione alle attività da svolgere.

Partecipano:  
per la R.S.U.

Nome e Cognome

SERGIO PARMAS



Per le OO.SS.:

CGIL

Nome e Cognome

FRANCESCO SANNA

Firma




CISL

Nome e Cognome

MASSIMO LOCANTINI  
Dante Pole

Firma



  


UIL

Nome e Cognome

CASU GIACOMO  
SERGIO SAAI

Firma

SADIRS/UGL  
Nome e Cognome

Luciano Medda  
FEDERICA GALLO

Firma

Luciano Medda  
Federica Gallo

FEDRO  
Nome e Cognome

ANTONELLO TROFFA

Firma

Antonello Troffa

SDIRS/DIRER  
Nome e Cognome

GIOVANNA MEDDE

Firma

Giovanna Medda

FENDRES/SAFOR  
Nome e Cognome

Firma

Cagliari, 25 novembre 2014



Art. 2  
Gestione Sito Sindacati

1. Il sistema di bacheca elettronica sindacale si basa su una soluzione Lotus Notes ed è governato da un amministratore di sistema identificato nel dirigente competente, coadiuvato da uno o più delegati, il quale ha il compito di garantire sotto il profilo tecnologico la funzionalità della bacheca elettronica nonché la sua accessibilità da tutte le postazioni di lavoro dell'Agenzia e dalle rappresentanze Sindacati.
2. L'inserimento di documenti sul Sito Sindacati è consentito in via esclusiva alle OO.SS. rappresentative ed alle RSU aziendali.
3. Nel Sito Sindacati deve apparire solo la sigla della Organizzazione Sindacale o della RSU e non il nominativo del dirigente sindacale che inserisce il documento o comunicato sindacale.
4. Le Organizzazioni Sindacali e la RSU individueranno uno o più referenti i cui nominativi sono comunicati all'amministratore di sistema per la relativa abilitazione alla pubblicazione dei documenti/comunicati sindacali.
5. I suddetti nominativi potranno essere in qualunque momento revocati, modificati e sostituiti dalle rappresentanze sindacali.
6. Le relative abilitazioni sono rilasciate e/o revocate entro due giorni lavorativi dalla richiesta.
7. Tutti i comunicati sindacali pubblicati devono essere direttamente e immediatamente riferibili alle OO.SS. rappresentative ed alla RSU aziendale che provvedono a redigerli su carta intestata.
8. La pubblicazione di documenti da parte dei referenti indicati dalle OO.SS. è considerata attività sindacale a tutti gli effetti e viene esercitata con le modalità e con tutte le prerogative previste dallo Statuto dei lavoratori, dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
9. L'Organizzazione Sindacale, la RSU e/o i suoi componenti assumono la piena e completa responsabilità dei documenti/comunicati sindacali pubblicati sul Sito Sindacati.

Art. 3  
Contenuto del Sito Sindacati

1. La bacheca elettronica sindacale è utilizzata per la pubblicazione di testi, documenti e comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro, o attinenti al rapporto del lavoro liberalmente consultabili da parte della generalità dei dipendenti.
2. La bacheca elettronica sindacale può essere liberamente utilizzata dalle OO.SS. per comunicazioni relative all'attività sindacale, a servizi e modulistica a favore del personale o quant'altro sia ritenuto funzionale o utile per i lavoratori, nonché per iniziative ad elevato valore sociale, di solidarietà e culturale.
3. Non è consentito l'utilizzo della bacheca elettronica sindacale per comunicazioni personali, anche se provenienti dai soggetti autorizzati alla pubblicazione dalle OO.SS., né per propaganda commerciale o elettorale.
4. I documenti pubblicati sul Sito Sindacati sono improntati ai principi di correttezza e rispetto dei diritti della persona e alla tutela dei dati personali.
5. Non è consentita la pubblicazione di documenti e messaggi volutamente ingiuriosi o lesivi della dignità della persona.
6. Non è consentita la pubblicazione di documenti aventi un contenuto illecito o comunque vietato dalla legge.

LAORE - RSU - *W. J. M. Mores*  
CISL - *Giuseppe*  
UIL - *Gianni S.S.A.*  
SADIR/SUGL - *[Signature]*  
FEDRO - *P. De*  
SAF - *[Signature]*  
FENDRES/SAFOR - *[Signature]*  
SDIRS - *[Signature]*

Art. 4

Costituzione di un Comitato di Garanzia

1. E' costituito un Comitato di Garanzia per la valutazione dei documenti inseriti nella bacheca elettronica, in relazione alla loro conformità alle norme contenute nel presente Regolamento. Il Comitato di Garanzia, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente Regolamento, sarà dotato di apposito indirizzo mail istituzionale, che dovrà immediatamente essere comunicato a tutte le rappresentanze sindacali.
2. Il Comitato di Garanzia è costituito dai responsabili di ognuna delle sigle sindacali presenti nell'Amministrazione, o da loro delegati, e dal rappresentante designato della RSU aziendale. All'atto dell'insediamento, che avverrà entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente Regolamento, il Comitato provvederà, entro 3 giorni dalla data di primo insediamento, all'adozione di un regolamento di funzionamento interno, che dovrà tempestivamente essere trasmesso a tutte le rappresentanze sindacali ed all'Amministrazione.
3. Nel regolamento potranno essere previste maggioranze differenti in base alle diverse fattispecie considerate.
4. Il Comitato di Garanzia viene convocato dall'Amministrazione su richiesta di qualsiasi rappresentanza sindacale rappresentativa. La richiesta di intervento del Comitato di Garanzia dovrà necessariamente contenere gli estremi del documento/comunicato contestato e le motivazioni per le quali lo stesso si intende portare all'esame del Comitato. In assenza di tali specifiche il Comitato non potrà essere convocato. L'Amministrazione è tenuta a convocare il Comitato entro 1 giorno dalla ricezione della richiesta.
5. Il Comitato di Garanzia provvederà, a seguito della convocazione, alla disamina del documento sottoposto all'esame entro e non oltre 2 giorni dalla convocazione.
6. Il Comitato di Garanzia, di norma, provvederà alla chiusura dell'iter procedurale nel corso della riunione convocata, comunicando tramite E-mail al Direttore generale o suo sostituto le proprie decisioni.
7. Le riunioni del Comitato di garanzia sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti designati.
8. Le decisioni del Comitato di Garanzia sono prese a maggioranza, cioè con i voti della metà più uno dei componenti partecipanti alla riunione convocata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

Art.5

Interventi

1. Nell'ipotesi in cui i documenti o comunicati sindacali pubblicati nella bacheca elettronica sindacale fossero ritenuti in palese contrasto con le previsioni di cui ai commi 3-4- 5 e 6 dell'articolo 3, le rappresentanze sindacali faranno ricorso al Comitato di Garanzia per la disamina del documento/comunicato sindacale ritenuto lesivo e/o in contrasto con le norme contenute nel presente Codice di Regolamentazione.
2. Qualora il Comitato di Garanzia, dopo la disamina, ritenesse il documento/comunicato sindacale in palese contrasto rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 commi 3-4-5-e 6, dispone la rimozione dello stesso dalla bacheca elettronica sindacale.
3. L'Amministrazione, tramite l'Amministratore di sistema, è tenuta ad attuare materialmente le decisioni del Comitato di Garanzia entro e non oltre il giorno successivo dalla trasmissione della decisione.

SDIRS

FENDRES/SAFOR

SAF

FEDRO

SADIRSIUGL

UIL

CISL

CGIL

RSU

LAORE

LAORE